

Il diritto di voto dei cittadini comunitari

Ogni cittadino dell'Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità:

- 1) alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede alle stesse condizioni del cittadino di tale Stato;
- 2) alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede alle stesse condizioni del cittadino di tale Stato.

L'esercizio dei due diritti si effettua secondo le modalità adottate dal Consiglio europeo.

La normativa.

1) Direttiva 93/109 del Consiglio dell'Unione europea del 6 dicembre 1993, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini, che è stata attuata in Italia dal decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 3 agosto 1994, n. 483, modificato dalla legge 24 aprile 1998, n. 128.

La Direttiva prevede che è elettore ed eleggibile alle elezioni del Parlamento europeo ogni cittadino dell'Unione che alla data delle elezioni abbia i medesimi requisiti e condizioni stabiliti da ogni Stato membro per l'elettorato attivo e passivo dei suoi cittadini (salva la facoltà per ogni Stato di stabilire l'incompatibilità di persona già eletta in incarichi analoghi in altri stati membri).

Il cittadino comunitario esercita il suo elettorato attivo e passivo chiedendo l'iscrizione alle liste elettorali "aggiunte" e restando iscritto a tali liste speciali fino a quando non vi sia una cancellazione per il venir meno dei requisiti o su richiesta dell'interessato.

L'art. 4 prevede che: a) l'elettore comunitario esercita il diritto di voto nello Stato membro di residenza o nello Stato membro d'origine; b) nessuno può votare più di una volta nel corso delle stesse elezioni; c) nessuno può presentarsi come candidato in più di uno Stato membro nel corso delle stesse elezioni.

L'art. 8 prevede che l'elettore comunitario esercita il diritto di voto nello Stato membro di residenza soltanto qualora ne abbia espresso la volontà.

A tal fine gli artt. 9, 10, 11, 12 prevedono che ogni Stato deve adottare le misure necessarie per consentire all'elettore comunitario che ne abbia espresso la volontà di essere iscritto nelle liste elettorali in tempo utile prima della consultazione elettorale. Per essere iscritto nelle liste "aggiunte" l'elettore comunitario deve fornire le stesse prove di un elettore nazionale. Deve inoltre presentare una dichiarazione formale, indicante: a) cittadinanza e indirizzo nel territorio elettorale nello Stato membro di residenza, b) eventualmente la collettività locale o la circoscrizione dello Stato membro di origine nelle cui liste elettorali è stato iscritto da ultimo e c) che eserciterà il diritto di voto esclusivamente nello Stato membro di residenza.

Inoltre lo Stato membro di residenza può esigere che l'elettore comunitario a) precisi, nella citata dichiarazione che non è decaduto dal diritto di voto nello Stato membro di origine, b) presenti un documento di identità valido, c) indichi da che data risiede in questo Stato o in un altro Stato membro.

All'atto del deposito della dichiarazione di candidatura, il cittadino comunitario eleggibile deve fornire le stesse prove richieste al candidato nazionale. Inoltre deve presentare una dichiarazione formale indicante: a) cittadinanza e indirizzo nel territorio elettorale dello Stato membro di residenza; b) che non è simultaneamente candidato alle elezioni al Parlamento europeo in un altro Stato membro, c) eventualmente la collettività locale o la circoscrizione dello Stato membro di origine nelle cui liste elettorali è stato iscritto da ultimo. Deve inoltre presentare un attestato delle autorità amministrative competenti dello Stato d'origine che certifichi che egli non è decaduto dal diritto di eleggibilità in tale Stato o che a dette autorità non risulta che il cittadino sia decaduto da tale diritto. Inoltre, lo Stato membro di residenza può esigere che il cittadino comunitario eleggibile presenti un documento di identità valido; può anche esigere che egli indichi da che data è cittadino di uno Stato membro.

In base all'art. 11 ogni Stato di residenza informa l'interessato sul seguito riservato alla domanda di iscrizione nelle liste elettorali o sulla decisione relativa all'ammissibilità della candidatura. In caso di rifiuto di iscrizione nelle liste elettorali o di rifiuto della candidatura, l'interessato può presentare i ricorsi che la legislazione dello Stato membro di residenza consente, in casi analoghi, agli elettori e ai candidati nazionali.

L'art. 12 prevede precisi obblighi informativi a carico di ogni Stato membro di residenza, il quale deve informare, in tempo utile e in maniera adeguata, gli elettori e i cittadini comunitari eleggibili sulle condizioni e modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità nel suo territorio.

2) Direttiva 94/80/CE del Consiglio del 19 dicembre 1994, che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza, che è stata attuata in Italia dal decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197.

La Direttiva prevede che è elettore ed eleggibile alle elezioni comunali ogni cittadino dell'unione che alla data delle elezioni abbia i medesimi requisiti e condizioni stabiliti da ogni Stato membro per l'elettorato attivo e passivo dei suoi cittadini in quel Comune (salva la facoltà per ogni Stato di stabilire l'incompatibilità di persona già eletta in incarichi analoghi in altri stati membri).

Ogni Stato ha la facoltà di stabilire che i cittadini comunitari non siano eleggibili a Sindaci e che non siano eleggibili se non esibiscano i certificati elettorali del loro paese o se non siano stati privati nell'elettorato nel loro paese a causa di una sentenza penale o civile di condanna che comporti l'interdizione dalle cariche elettive.

Il cittadino comunitario esercita il suo elettorato attivo e passivo chiedendo l'iscrizione alle liste elettorali "aggiunte", restando iscritto a tali liste speciali fino a quando non vi sia una cancellazione dalle liste per il venir meno dei requisiti o su richiesta dell'interessato.

Ad ogni Stato è data la facoltà di prevedere deroghe all'eleggibilità qualora in un comune il numero degli stranieri che sarebbero elettori ed eleggibili superi il 20% degli elettori.

Elezioni italiane alle quali possono votare i cittadini comunitari e requisiti

I cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea che risiedono in Italia possono, su loro richiesta:

1) esercitare l'elettorato attivo e passivo per i rappresentanti italiani al Parlamento europeo; in tal caso, chi vota rinuncia all'esercizio dell'analogo diritto di voto nel suo paese di provenienza per i rappresentanti del suo paese al Parlamento europeo.

2) esercitare il diritto di voto per l'elezione del Sindaco, del Consiglio comunale (e per le elezioni circoscrizionali se il Comune è anche suddiviso in circoscrizioni) del Comune in cui risiedono ed essere eleggibili a consigliere comunale o componente della giunta del comune, con esclusione della carica di Sindaco e di vicesindaco.

Esempio 1. Un cittadino francese residente in Italia che voglia votare per il Parlamento europeo ha due possibilità:

a) Può votare i candidati che si presentano alle elezioni europee in Francia (in genere candidati francesi); in questo caso, potrà esercitare il diritto di voto presso il consolato francese in Italia;

b) Può votare i candidati che si presentano alle elezioni europee in Italia (in genere cittadini italiani).

Se vuole candidarsi al Parlamento Europeo, può farlo o nelle liste francesi ovvero nelle liste italiane. Non può votare o essere candidato in entrambi i Paesi.

Esempio 2. Un cittadino rumeno residente in Italia può votare alle elezioni comunali che si tengono nel suo Comune di residenza.

Può anche candidarsi come consigliere comunale, essendogli precluso concorrere per la carica di Sindaco e di vicesindaco.

I cittadini comunitari non possono essere elettori o eleggibili per le due camere del Parlamento Italiano, né per le elezioni degli organi delle regioni e delle province.

Hanno diritto di elettorato attivo e passivo alle elezioni europee e comunali che si svolgono in Italia i cittadini stranieri che:

- abbiano la cittadinanza di uno Stato dell'Unione;
- risiedano in un comune italiano;
- non siano stati privati del diritto di voto né nello Stato di origine né in Italia;
- ne facciano formale richiesta;
- integrino le stesse condizioni richieste ai cittadini italiani per essere elettori ed eletti,.

Il cittadino comunitario che, per qualsiasi motivo previsto dalla legge del suo paese, perda il diritto di elettorato attivo o passivo nel suo paese, automaticamente perde anche l'elettorato esercitabile in Italia e qualora sia stato già eletto decade per sopravvenuta ineleggibilità.

Le liste elettorali aggiunte

Al fine di esercitare il diritto di elettorato alle elezioni europee e comunali, i cittadini comunitari residenti in Italia devono presentare al Comune di residenza la richiesta di essere iscritti alle "liste elettorali aggiunte", alle quali poi restano iscritti anche per le successive elezioni dello stesso tipo, salva la facoltà per l'interessato di chiedere la successiva cancellazione.

Nella lista elettorale aggiunta per le elezioni comunali sono iscritti i cittadini UE che chiedono di votare per le elezioni (e per le elezioni circoscrizionali se il Comune è anche suddiviso in circoscrizioni) nel Comune di residenza;

Nella lista elettorale aggiunta per l'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo sono iscritti i cittadini UE che chiedono di votare i rappresentanti italiani al Parlamento europeo.

Le due domande possono essere anche presentate nello stesso momento corredate una sola volta dei prescritti documenti.

Formalità da adempiere per poter essere elettore per i rappresentanti italiani al Parlamento europeo

Il cittadino di un altro paese membro dell'Unione europea residente in Italia che desideri iscriversi nella lista elettorale aggiunta per le elezioni dei rappresentanti italiani del Parlamento europeo deve presentare al Sindaco del comune di residenza una richiesta di iscrizione alla lista elettorale aggiunta per le elezioni europee.

La domanda può essere presentata direttamente agli uffici comunali ovvero spedita mediante raccomandata, e-mail o PEC. Nel primo caso, la sottoscrizione della domanda, in presenza del dipendente addetto, non sarà soggetta ad

autenticazione, in caso di recapito a mezzo raccomandata, e-mail o PEC, invece, la domanda dovrà essere corredata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

La domanda può essere presentata tutto l'anno. In caso di elezioni europee non deve essere presentata oltre il 90° giorno anteriore alla data fissata per la consultazione elettorale.

Nella domanda devono essere espressamente dichiarati:

- a) la volontà di esercitare esclusivamente in Italia il diritto di voto;
- b) la cittadinanza;
- c) l'indirizzo nel Comune di residenza e nello Stato di origine;
- d) il possesso della capacità elettorale nello Stato di origine;
- e) l'assenza di un provvedimento giudiziario, penale o civile che comporti per lo Stato di origine la perdita dell'elettorato attivo. La dichiarazione non deve essere comprovata da alcuna attestazione rilasciata dall'autorità nazionale competente e deve essere fatta con esclusivo riferimento alle cause che limitano la capacità elettorale nello Stato di origine.

In caso di accoglimento, gli interessati riceveranno la tessera elettorale con l'indicazione del seggio ove recarsi a votare. Contro la mancata iscrizione può essere proposto ricorso secondo la normativa vigente nello Stato di residenza. Il provvedimento negativo indica l'organo al quale il ricorso va proposto e il relativo termine.

Formalità da adempiere per poter votare alle elezioni comunali

Il cittadino di un altro paese membro dell'Unione europea residente in Italia che desidera iscriversi nella lista elettorale aggiunta per le elezioni comunali (e per le elezioni circoscrizionali se il Comune è anche suddiviso in circoscrizioni) in cui risiede deve presentare al Sindaco del comune di residenza una richiesta di iscrizione alla lista elettorale aggiunta per le elezioni comunali

La domanda può essere presentata direttamente agli uffici comunali ovvero spedita mediante raccomandata, e-mail o PEC. Nel primo caso, la sottoscrizione della domanda, in presenza del dipendente addetto, non sarà soggetta ad autenticazione, in caso di recapito a mezzo raccomandata, e-mail o PEC, invece, la domanda dovrà essere corredata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

La domanda può essere presentata tutto l'anno. In caso di elezioni comunali non deve essere presentata oltre il 40° giorno anteriore alla data fissata per la consultazione elettorale.

Nella domanda devono essere espressamente dichiarati:

- a) la cittadinanza;
- b) l'attuale residenza nonché l'indirizzo nello Stato di origine;
- c) la richiesta di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente nel comune, sempre che non sia già iscritto;
- d) la richiesta di conseguente iscrizione nella lista elettorale aggiunta.

Il personale diplomatico e consolare di uno Stato membro dell'Unione, nonché il relativo personale dipendente, può chiedere direttamente l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte del Comune in cui ha sede l'ufficio diplomatico o consolare, con espressa dichiarazione di non essere iscritto nelle liste elettorali aggiunte di altro Comune.

In caso di accoglimento, gli interessati riceveranno la tessera elettorale con l'indicazione del seggio ove potranno recarsi a votare. Contro la mancata iscrizione può essere proposto ricorso secondo la normativa vigente nello Stato di residenza. Il provvedimento negativo indica l'organo al quale il ricorso va proposto e il relativo termine.

La candidatura del cittadino comunitario alle elezioni per i rappresentanti italiani al Parlamento europeo

(art. 2, commi 6,7,8,9, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483)

Il cittadino di altro Stato membro dell'Unione che intenda presentare la propria candidatura come rappresentante italiano al Parlamento europeo deve produrre alla Cancelleria della Corte d'Appello competente, all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione richiesta per i candidati nazionali, una dichiarazione formale contenente l'indicazione:

- a) della cittadinanza e dell'indirizzo in Italia;
- b) del Comune o circoscrizione dello Stato di origine nelle cui liste è eventualmente iscritto;
- c) che non è candidato e che non presenterà la propria candidatura per la stessa elezione del Parlamento europeo in alcun altro Stato dell'unione.

La dichiarazione deve essere accompagnata da una certificazione dell'autorità competente dello Stato d'origine attestante che l'interessato gode nello Stato stesso dell'elettorato passivo o che non risulta che egli sia decaduto da tale diritto. Alla certificazione deve essere allegata una traduzione in lingua italiana che sia stata certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

La Corte d'Appello informa l'interessato della decisione relativa all'ammissibilità della candidatura. In caso di rifiuto, l'interessato fruisce delle stesse forme di tutela giurisdizionale consentite, in casi analoghi, ai candidati italiani.

La candidatura del cittadino comunitario per l'elezione di consigliere comunale

Il cittadino di altro Stato membro dell'Unione può presentare la propria candidatura come consigliere comunale, mentre non è eleggibile alla carica di Sindaco e di vicesindaco.

A tal fine deve produrre, all'atto del deposito della lista dei candidati, ed in aggiunta a tutta la documentazione richiesta per i cittadini italiani:

- 1) una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato d'origine;
- 2) un attestato, in data non anteriore a tre mesi, rilasciato dall'autorità amministrativa competente dello Stato membro d'origine, dal quale risulti che non sono decaduti dal diritto di eleggibilità.

Qualora i cittadini comunitari non siano stati iscritti nelle liste elettorali aggiunte del Comune di residenza devono presentare un attestato dello stesso Comune dal quale risulti che la domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte è stata presentata non oltre il 40° giorno antecedente la data dell'elezione.

La Commissione elettorale circondariale comunica agli interessati le decisioni relative all'ammissione della candidatura, con espressa avvertenza, in caso di ricasazione, che gli stessi possono avvalersi delle forme di tutela giurisdizionale previste dalle norme vigenti.